

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 165/X

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

2^a COMM. CONSILIARE

Deliberazione n. 303 della seduta del 09 AGO. 2016 2016.

Oggetto: Disegno di legge <<Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria")>>

Presidente o Assessore/i Proponente/i: IL PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente): IL PRESIDENTE

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
DIPARTIMENTO Agricoltura e risorse agroalimentari
Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Carmelo BALVINO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
5	Antonella Rizzo	Componente	X	
6	Federica Roccisano	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente		X
8	Francesco Russo	Componente		X

Assiste il Segretario Generale-

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di settore

REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Alessandra CELI

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.
Il Dirigente della Ragioneria Generale

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Collo)

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 32086 del 12.08.2016
Classificazione 01.15.01

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria");

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

CONSIDERATO che Dopo oltre 5 anni dall'approvazione della Legge regionale n. 1 del 10 febbraio 2011, di Istituzione dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria", non sono ancora state avviate le attività di promozione e valorizzazione dei vini regionali, come la stessa legge si proponeva;

CONSIDERATO che il miglioramento qualitativo dei vini della Calabria non si limita oggi alla semplice qualità organolettica dei prodotti, ma si allarga ad una più complessiva esperienza produttiva che vede il territorio vitivinicolo calabrese arricchirsi sempre più di tutti quegli elementi utili alla "Costruzione" del "Sistema territoriale", quale forma complessa di offerta turistica organizzata intorno ai comparti produttivi di qualità.

RITENUTO opportuno realizzare un organismo di coordinamento capace di guidare il comparto enogastronomico calabrese nel percorso di costruzione di un **DISTRETTO ENOTURISTICO** in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità.

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al su indicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore legislativo, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei Dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

PRESO ATTO

- che, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria)>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11 AGO. 2016 al Dipartimento interessato
al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Disegno di legge:
"Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1
(Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»)"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è così modificato:

a) al comma 1 dopo la parola "regionali" sono aggiunte le seguenti: "e dei relativi territori di produzione";

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. L'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

(Funzioni e attività dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»)

1. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) promuove e valorizza, in Italia e all'estero, i vini, i prodotti e i territori di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) promuove e diffonde la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agro-alimentari di qualità del territorio;

c) contribuisce alla attuazione delle politiche regionali di sviluppo locale e favorisce l'utilizzo dei programmi attivati dall'Unione Europea a tale fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione enologica e cooperando al loro sviluppo;

d) promuove lo sviluppo del turismo enogastronomico, attraverso la valorizzazione dei luoghi di produzione del vino, al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola.

2. Al fine di dare attuazione alle funzioni di cui al comma 1 l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

j) sostiene iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura;

k) coopera con i consorzi di tutela e con le associazioni di produttori nelle attività di promozione dei vini calabresi;

l) favorisce iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;

m) contribuisce all'istruzione e formazione degli operatori e degli addetti all'accoglienza e di figure professionali esperte nel settore enogastronomico, nel *marketing* e nella comunicazione del vino;

n) espone permanentemente nell'Enoteca regionale, di cui al comma 3, allestita nella propria sede legale e in eventuali sedi decentrate, i prodotti di cui al comma 5;

o) produce materiali informativi al fine di illustrare le caratteristiche ed i pregi dei vini calabresi ed i relativi abbinamenti con prodotti di eccellenza dell'agroalimentare regionale (DOP, IGP, PAT);

p) promuove eventi di presentazione della produzione enologica della Calabria, anche mediante degustazioni guidate;

q) promuove iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini calabresi;

r) sviluppa azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina;

l) contribuisce alla qualificazione e armonizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione di *standard* minimi di qualità.

3. L'associazione di cui all'articolo 3 allestisce e gestisce l'Enoteca regionale denominata «Casa dei vini di Calabria», avente sede principale presso la sede legale dell'associazione, in locali messi a disposizione dalla Regione Calabria, ed eventuali sedi decentrate individuate dall'associazione, in accordo con la Regione nell'ambito dei territori calabresi a vocazione vitivinicola e presso i principali attrattori di flussi turistici, anche nell'ambito delle «strade del vino e dei sapori» di cui all'articolo 10.

4. Le sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale di cui al comma 3 devono garantire locali idonei all'esposizione permanente e alla conservazione dei vini della Calabria nonché adeguati spazi di mescita.

5. Nelle esposizioni permanenti allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale di cui al comma 3 possono essere esposti prodotti esclusivamente calabresi, di qualità accertata, selezionati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) vini DO e IG ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale;
- b) distillati di vini (*brandy*) e vinacce (*grappa*);
- c) prodotti alternativi derivati dall'uva.

6. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può:

c) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nelle esposizioni permanenti, di cui al comma 5, allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, logo caratteristico, assortimento dei prodotti, conformi a quelli delle esposizioni permanenti;

d) favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni, *workshop*, nonché a eventi convegnistici, culturali e scientifici di promozione del vino e dell'enogastronomia di eccellenza regionale.

7. Ai fini di cui al Titolo II l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) coordina le attività delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e dei sapori», organizzando, anche direttamente, eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio, corsi formativi ed altre attività a carattere regionale, nazionale ed internazionale;

b) costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione «botteghe del vino» e alle «strade del vino e dei sapori».

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Natura giuridica dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»)

1. L'«Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», di cui all'articolo 1, comma 2, è un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori vitivinicoli, cooperative del settore. Possono, altresì, far parte dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati nonché le associazioni che gestiscono le «strade dei vini e dei sapori» di cui all'articolo 10."

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), le parole "L'Enoteca" sono sostituite dalle seguenti: "L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»".

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. L'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è sostituito dal seguente:

Articolo 5

(Organi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»)

1. Sono organi necessari dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il presidente;
- c) il comitato tecnico-scientifico.

2. L'assemblea dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» svolge le funzioni ad essa attribuite dallo statuto dell'associazione e dal codice civile.

3. Il presidente dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» è nominato dal Presidente della Giunta regionale, è titolare di tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'associazione e svolge le funzioni non riservate ad altri organi dallo statuto e dalla legge.

4. Il comitato tecnico-scientifico dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

- a) è nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- b) è composto da cinque membri, tra cui il coordinatore del comitato, individuati, secondo i criteri determinati nello statuto, tra esperti in materia di enologia, enogastronomia, marketing territoriale e negli altri settori di attività dell'associazione;
- c) svolge funzioni di consulenza e indirizzo, con le modalità disciplinate nello statuto, in ordine alle attività dell'associazione.

5. Le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto nella presente legge, dallo statuto e, sulla base di questo, dal regolamento di organizzazione. Lo statuto e il regolamento di organizzazione disciplinano, altresì, il coordinamento tra gli organi dell'associazione e il comitato di cui all'articolo 6bis."

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. L'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è sostituito dal seguente:

Articolo 6

(Comitato tecnico di coordinamento)

1. Con atto organizzativo della Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, ed è disciplinato, un comitato tecnico di coordinamento composto dai dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale competenti in materia di agricoltura, attività produttive, ambiente, cultura, internazionalizzazione, programmazione nazionale e comunitaria, turismo, o da dirigenti dei dipartimenti medesimi delegati dai rispettivi dirigenti generali.

2. Il comitato di cui al comma 1:

a) costituisce la sede in cui trovano coordinamento le attività e le iniziative della Regione Calabria che assumono interesse in relazione alle finalità dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»;

b) formula linee-guida ed indicazioni relative allo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2."

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. L'articolo 7 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è così modificato:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Risorse)";
- b) nel comma 1:

1) le parole "l'Enoteca regionale della Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»";

2) dopo la lettera d) è introdotta dalla seguente:

"d bis) risorse provenienti da progetti finanziati dall'Unione Europea e da altri organismi nazionali e internazionali;"

c) nel comma 2 le parole "Consiglio di Amministrazione" sono sostituite dalla seguente: "presidente";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. Sulla base di apposite intese con l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», la Regione Calabria può disporre, per singoli progetti di interesse specifico della Regione, nell'ambito delle attività e iniziative di cui all'articolo 6bis, comma 2, e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso l'associazione predetta, nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità temporanea."

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. L'articolo 8 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Condizioni per la concessione di contributi da parte della Regione Calabria)

1. I contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), possono essere erogati dalla Regione Calabria a condizione che l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» abbia adottato lo statuto e il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6 nonché un regolamento di contabilità."

Articolo 9

(Modifiche alla denominazione del Titolo II della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. La denominazione del Titolo II della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è sostituita dalla seguente: "Botteghe del vino e strade del vino e dei sapori".

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. L'articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Botteghe del vino)

1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le «botteghe del vino» che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 11 e siano promosse dall'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» anche su proposta degli enti locali."

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è sostituito dai seguenti:

"4. Le «strade del vino» di cui ai commi da 1 a 3 assumono la denominazione di «strade del vino e dei sapori» e costituiscono, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 11, percorsi enogastronomici quali sistemi integrati per lo sviluppo del turismo enogastronomico nei territori a vocazione vitivinicola ed enogastronomica.

5. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» promuove la trasformazione delle «strade del vino» esistenti in «strade del vino e dei sapori» e la costituzione di nuove «strade del vino e dei sapori».

6. Le «strade del vino e dei sapori» rappresentano unità di progettazione e gestione operativa, a livello territoriale, dei programmi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», la quale svolge attività di sintesi e coordinamento delle medesime."

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. L'articolo 11 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione Calabria provvede, con il regolamento di attuazione della presente legge, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e dei sapori»;"

b) nel comma 2 le parole "Strade del vino, di concerto con l'Enoteca regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico" sono sostituite dalle seguenti: "«strade del vino e dei sapori», di concerto l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»";

c) nel comma 3 le parole "Strade del vino" sono sostituite dalle seguenti: "«strade del vino e dei sapori»".

Articolo 13

(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 12 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»).

Articolo 14

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura:

a) adotta con decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema delle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»), nonché lo schema del regolamento di organizzazione e del logo caratteristico, e del regolamento di contabilità di cui all'articolo 8, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento dell'associazione predetta alle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;

b) trasmette all'associazione le modifiche e gli schemi di cui alla lettera a) affinché siano sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale effettua la nomina del presidente dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria».


4. Per effetto della nomina di cui al comma 3 si intendono soppressi gli attuali organi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», ad esclusione dell'assemblea, i relativi componenti cessano di diritto, il presidente assume tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'associazione e procede al compimento degli atti, di sua competenza, necessari a dare attuazione alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Articolo 15

(Clausola di invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.

303

DEL 09 AGO. 2016
2016

Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria")>>

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

PREMESSA

Dopo oltre 5 anni dall'approvazione della Legge regionale n. 1 del 10 febbraio 2011, di Istituzione dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria", non sono ancora state avviate le attività di promozione e valorizzazione dei vini regionali, come la stessa legge si proponeva.

Dall'Istituzione in poi la discussione si è concentrata quasi esclusivamente sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e sull'allocazione delle sedi di Cirò e Lamezia, trascurando, di fatto, tutte le iniziative di merito, utili al reale sviluppo del comparto che, nel frattempo, ha cambiato notevolmente i parametri socio economici.

Il miglioramento qualitativo dei vini della Calabria non si limita oggi alla semplice qualità organolettica dei prodotti, ma si allarga ad una più complessiva esperienza produttiva che vede il territorio vitivinicolo calabrese arricchirsi sempre più di tutti quegli elementi utili alla "Costruzione" del "Sistema territoriale", quale forma complessa di offerta turistica organizzata intorno ai comparti produttivi di qualità.

La Calabria vitivinicola di oggi conta oltre 100 cantine, molte delle quali ben organizzate per l'accoglienza in azienda e situate in luoghi paesaggisticamente rilevanti.

Oltre alla qualità organolettica, prerequisito per il mercato attuale, le nostre aziende stanno recuperando la propria identità territoriale, grazie alla presenza di vitigni storici quali il Gaglioppo e il Magliocco, il Greco nero, Greco Bianco e il Mantonico bianco, il Pecorello, ecc.

Una RETE di aziende quindi, disseminate sull'intero territorio regionale a rappresentare la qualità delle proprie produzioni, prerogativa di microclimi, storie e scelte imprenditoriali eterogenee, pronte ad emozionare il consumatore/turista.

Un SISTEMA PRODUTTIVO che ha saputo disegnare un percorso virtuoso di crescita che riesce a suscitare grande interesse e curiosità nei confronti del numeroso popolo degli enoappassionati (Wine Lovers).

Un Sistema che ha vissuto una fase di crescita spontanea che, per poter decollare e competere con i grandi territori vitivinicoli italiani ed europei, necessita, oggi, di una governance caratterizzata dalla stretta integrazione fra il Privato e il Pubblico, dove il pubblico costruisca una cornice unitaria di promozione, ed il privato metta a disposizione la propria competenza.

Serve una REGIA capace di accompagnare, di guidare la Calabria nel percorso di creazione di un DISTRETTO ENOTURISTICO in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità.

L'Enoteca regionale quale "mente pensante" per l'elaborazione delle strategie di promozione e valorizzazione oltre a regia operativa per l'attuazione delle azioni utili al raggiungimento degli obiettivi strategici.



Per gli obiettivi sopra descritti, serve quindi uno strumento snello, sburocratizzato, capace di coordinare e far dialogare le componenti del territorio quali produttori di vino e di altri prodotti DOP e IGP, Istituzioni ed Enti locali, operatori della ristorazione e dell'accoglienza turistica (alberghi, villaggi turistici, B&B, ecc.), Aziende agrituristiche, Artigiani, Tour operator, per l'elaborazione di strategie comuni finalizzate alla valorizzazione dei comprensori viticoli e allo sviluppo del Turismo Enogastronomico.

In questa direzione sono formulate le modifiche alla Legge istitutiva dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria, con un nuovo articolato che si compone di 14 articoli dei quali, di seguito, si esplicitano i contenuti.

All'articolo 1 la legge istitutiva dell'Enoteca regionale si proponeva la finalità di "valorizzazione dei vini pregiati regionali", con la presente modifica si vuole allargare la competenza ai "relativi territori di produzione", nell'ottica dello sviluppo del Turismo enogastronomico e delle attività ad esso connesse, quale obiettivo primario dell'Enoteca regionale.

Gli articoli 2 e 3 ridefiniscono le finalità e gli obiettivi connessi alla istituzione dell'enoteca regionale che allarga le proprie funzioni allo sviluppo del Sistema del Turismo enogastronomico, mantenendo la stessa forma giuridica di Associazione costituita ai sensi del Codice Civile, così come specificato nell'articolo 3.

L'articolo 4 si riferisce alle attività di istruzione e formazione, rimane tal quale in quanto, tale attività è ritenuta uno strumento importante per la costruzione del Sistema del Turismo enogastronomico calabrese.

L'articolo 5, rappresenta una rilevante novità per i risvolti gestionali e progettuali dell'Enoteca regionale:

Sostituisce il Consiglio di Amministrazione con un'unica figura, il presidente, favorendo, così lo snellimento delle attività di gestione.

Lo stesso, ridimensiona la composizione del Comitato tecnico scientifico ai soli cinque membri tecnici ed elimina la presenza della componente più politica quali Assessori regionali, presidente delle Province e presidente di Unioncamere.


Al fine di garantire il coordinamento delle attività strategiche e progettuali è stato sostituito l'articolo 6 che prevede l'istituzione di un comitato tecnico di coordinamento costituito dai Dirigenti generali, o loro delegati, dei Dipartimenti competenti in materia di Agricoltura, Attività produttive, Ambiente, Cultura, Internazionalizzazione, Programmazione nazionale e comunitaria, Turismo.

L'articolo 7, relativo al finanziamento delle attività dell'Enoteca regionale, introduce la possibilità di attingere a risorse provenienti da progetti finanziati dall'UE o da altri organismi nazionali e internazionali.

Altro elemento di novità introdotta dallo stesso articolo è la possibilità da parte dell'Enoteca regionale, di disporre, per singoli progetti, di personale assegnato temporaneamente.

Gli articoli 10 e 11 danno più peso alle Associazioni "Strade del vino e dei sapori".

Quest'ultima struttura rappresenterà la parte terminale delle attività, funzionale all'implementazione e all'organizzazione del SISTEMA ENOTURISTICO a livello comprensoriale, attraverso iniziative di Informazione, Formazione e Promozione locale, rivolta ai turisti ospiti del territorio.



La proposta di legge regionale, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario aggiuntivo per l'amministrazione.

Infine, l'articolo 14 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente di Settore Dipartimento proponente

REGIONE CALABRIA

IL DIRIGENTE

Dot.ssa Alessandra Celi

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

[Handwritten Signature]



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 303 DEL 09 AGO. 2016

Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria")>>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

Tabella 1: oneri finanziari

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia all'allegato <>, si prefigge di adeguare il testo normativo della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria") allo scopo di renderlo più aderente all'attuale struttura socio economica del comparto vitivinicolo regionale.

Tale adeguamento normativo consiste, in particolare, nella modifica degli articoli 1, 2,3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10,11, e nell'abrogazione dell'art.12, della l.r. n. 1/2011.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame, contemplando solo modifiche ordinarie e procedurali nell'ambito dell'esercizio delle suindicate funzioni in materia di promozione e valorizzazione dei vini e dei territori vitivinicoli regionali, non determina, quindi, alcuna aggiuntiva spesa a carico del bilancio regionale.

Tabella 1: copertura finanziaria

Come esposto al precedente paragrafo, la proposta di legge in esame si prefigge di modificare il testo normativo della legge regionale n. 1/2011. Le modifiche non comportano automatismi di spesa ma migliorano l'efficienza e l'efficacia dello strumento "Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria" per le azioni di valorizzazione dei vini calabresi e per lo sviluppo del Turismo enogastronomico calabrese.

Il Dirigente del Settore proponente

REGIONE CALABRIA

IL DIRIGENTE

Doct.ssa Alessandra C.F.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

[Signature]

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio


IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Doct. Fulvio De Cello)



Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore "Ufficio legislativo"

07 GIU. 2016



P.C.

Prot.n. 181639.../SIAR del 07 GIU. 2016

Al Dirigente generale del Dipartimento
Agricoltura e risorse agroalimentari
- SEDE

OGGETTO: Parere su disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione Enoteca regionale Casa dei vini di Calabria)>>.

Si premette che il disegno di legge in oggetto, di cui alla richiesta di parere prot. n. 0181662 del 7 giugno 2016, ha la finalità di modificare il tessuto normativo di cui alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione Enoteca regionale Casa dei vini di Calabria) allo scopo di ridefinire l'assetto organizzativo e le funzioni dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», la cui costituzione è stata promossa dalla Regione Calabria mediante la succitata l.r. n. 1/2011.

Il disegno di legge in esame si presenta rispondente alla finalità predetta.

Più in dettaglio, con l'articolo 1 del disegno di legge regionale si intende - oltre che estendere le finalità generali della l.r. n. 1/2011 alla conoscenza e valorizzazione dei territori di produzione dei vini pregiati regionali - modificare la sede legale dell'associazione predetta, fissandola presso la Cittadella regionale.

Con l'articolo 2 del ddl vengono ridefiniti i compiti e le funzioni dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», accorpando in un unico articolo disposizioni attualmente disperse in più punti del vigente testo della l.r. n. 1/2011 e arricchendo di contenuti detti compiti e funzioni; in particolare, inoltre, viene più compiutamente individuata e disciplinata l'Enoteca regionale intesa come spazio fisico, distinguendola dalla omonima associazione, mentre nel testo vigente la medesima locuzione («Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria») viene spesso utilizzata in maniera ambivalente nell'una e nell'altra accezione.

L'articolo 3 del disegno di legge conferma la natura giuridica dell'associazione predetta, ponendosi in continuità con il soggetto, attualmente esistente, già costituito in forza della l.r. n. 1/2011.

Particolare importanza assume l'articolo 5 del ddl, che ridefinisce radicalmente l'assetto organizzativo dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», introducendo una compiuta disciplina degli organi della stessa. In

particolare, il consiglio di amministrazione, quale organo esecutivo collegiale, viene sostituito da un organo monocratico, il Presidente dell'Associazione, nominato dal Presidente della Giunta regionale. Viene, inoltre, ridisciplinata la composizione del comitato tecnico-scientifico, i cui componenti sono parimenti nominati dal P.G.R.

L'articolo 6 del ddl introduce una ulteriore innovazione. Al fine di garantire il coordinamento delle attività e delle iniziative della Regione Calabria che assumono interesse in relazione alle finalità dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», viene previsto uno specifico organismo (Comitato tecnico di coordinamento) costituito dai dirigenti generali, o loro delegati, dei Dipartimenti della Giunta regionale competenti nelle materie che afferiscono all'ambito di azione dell'Associazione.

Nell'articolo 14 del disegno di legge sono contenute le disposizioni finalizzate all'adeguamento dell'assetto organizzativo e della definizione delle attività dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» alle modifiche introdotte dall'emananda novella della l.r. n. 1/2011.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame, contemplando solo modifiche ordinamentali e procedimentali nell'ambito dell'esercizio delle suindicate funzioni in materia di promozione e valorizzazione dei vini e dei territori vitivinicoli regionali, non determina alcun nuovo o ulteriore onere a carico del bilancio regionale, per come sancito dall'articolo 15 del ddl.

Deve, altresì, evidenziarsi che il testo del disegno di legge in questione è stato redatto con il supporto dello scrivente Settore nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica dallo stesso prestata in favore dei dipartimenti per la stesura di testi normativi.

Alla luce di quanto sopra si esprime, pertanto, parere favorevole in ordine al disegno di legge regionale di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"

(*ca. Mariano Catanzaro*)

